



☐ ORIGINALE
☐ COPIA

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.13/2019

OGGETTO: CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE. GIURAMENTO DEL SINDACO.

L'anno DUEMILADICIANNOVE addì CINQUE del mese di GIUGNO alle ore 21.00 nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa ed in ottemperanza a quanto previsto dall'art.10 dello Statuto Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio comunale in seduta pubblica STRAORDINARIA di prima convocazione.

Fatto l'appello risultano:

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
1	VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	Sì	
2	GAZZANIGA PIETRO	Sì	
3	BOVONE GIANLUIGI	Sì	
4	NIBALE GIUSEPPE	Sì	
5	FINCO ALAN FRANCESCO	Sì	
6	SALVIA GIACOMO	Sì	
7	COGO PAOLA	Sì	
8	MASINI MARIA ANGELA	Sì	
9	MADONIA TONINELLO UGO	Sì	
10	PIZZO ELEONORA	Sì	
11	SANTORO FRANCESCO	Sì	
	TOTALE	11	=

Con l'intervento e l'opera del Dott. Stefano Valerii, Segretario Comunale. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. VALDENASSI Martino Giovanni Pio nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

DELIBERA N.13/2019

OGGETTO: CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE. GIURAMENTO DEL SINDACO.

Il Sig. Segretario Comunale, in funzione di referente – consultivo - assistente alle sedute del Consiglio Comunale – come disposto ex art. 97 del D.lgs. 18-08-2000 n. 267 e wss.mm.ii., informa che, in conformità a quanto dispongono gli articoli 40 e 41 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 n. 267 E SS.MM.II., nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi oggetto e dopo la convalida del Sindaco, anche se non è stato prodotto nessun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dagli artt. 10 del D.lgs 235/2012, dall'art. 61 e segg.ti del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. nonché dal D.Lgs 39 del 08.04.2013 (per quest'ultima disposizione, molte delle ipotesi previste riguardano i Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti).

Seguono gli articoli di riferimento del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.

40. Convocazione della prima seduta del consiglio.

1. *La prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.*
2. *Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta, è convocata dal sindaco ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente del consiglio per la comunicazione dei componenti della Giunta e per gli ulteriori adempimenti. È consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 73 con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.*
3. *Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 2, occupa il posto immediatamente successivo.*
4. *La prima seduta del consiglio provinciale è presieduta e convocata dal presidente della provincia sino alla elezione del presidente del consiglio.*
5. *Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal sindaco sino all'elezione del presidente del consiglio.*
6. *Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 si applicano salvo diversa previsione regolamentare nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto.*

41. Adempimenti della prima seduta.

1. *Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II Titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.*
2. *Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli [12 e seguenti](#) del [decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223](#).*

Quindi, il Segretario omette e dà per acquisita la lettura dell'elenco dei Consiglieri proclamati eletti dal Presidente dell'Ufficio Centrale, a seguito delle elezioni comunali tenutesi IL GIORNO 26 MAGGIO 2019 ed a seguito della proclamazione degli eletti avvenuta in data 26 MAGGIO 2019, come risulta dalla copia del verbale di adunanza dei seggi trasmesso dal Presidente del seggio elettorale n. 1 alla Segreteria comunale di FRAUGAROLO in pari data.

ricorda che secondo quanto dispone l'art. 38 del d.lgs. 267/2000, quando l'elezione di un Consigliere è nulla, gli si sostituisce quegli che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.

Si dà atto che il Segretario comunale ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Pertanto il SEGRETARIO COMUNALE invita i presenti a dichiarare se viene ritenuto che sussistano condizioni di nullità dell'elezione di uno o più Consiglieri, precisandone i motivi.

Il Segretario comunale dà una brevissima spiegazione degli articoli contenuti principalmente nel D.lgs 235/2021 e nel d.lgs 267/00 che enumerano le cause che non consentono la convalida degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale, ricordando che 1) attengono alla condanna accertata con sentenza passata in giudicato per particolari reati propri (dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) 2) riguardano l'esercizio di particolari professioni o 3) sono connesse alla incompatibilità per il fatto che l'eletto ricopre già delle cariche pubbliche elettive. Per queste ragioni (sinteticamente illustrate) bisogna fare particolare attenzione alle cause ostative alla candidatura.

D.Lgs. 31/12/2012, n. 235

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 gennaio 2013, n. 3.

CAPO IV

Incandidabilità alle cariche elettive negli enti locali

Art. 10 Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

In vigore dal 5 gennaio 2013

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera c);

e) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;

b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

4. Le sentenze definitive di condanna ed i provvedimenti di cui al comma 1, emesse nei confronti di presidenti di provincia, sindaci, presidenti di circoscrizione o consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali in carica, sono immediatamente comunicate, dal pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, all'organo consiliare di rispettiva appartenenza, ai fini della dichiarazione di decadenza, ed al prefetto territorialmente competente.

Art. 11 Sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali in condizione di incandidabilità

In vigore dal 5 gennaio 2013

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 10:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c) ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾;

b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;

c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale nonché di cui all'articolo 283, comma 1, del codice di procedura penale, quando il divieto di dimora riguarda la sede dove si svolge il mandato elettorale.

3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, nè per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

4. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

5. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.

6. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

7. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 10, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

8. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 10, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.

9. Copie dei provvedimenti di cui al comma 8 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 110, e successive modificazioni.

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 20 ottobre - 19 novembre 2015, n. 236 (Gazz. Uff. 25 novembre 2015, n. 47, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lettera a), in relazione all'art. 10, comma 1, lettera c), del medesimo decreto legislativo, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 4, secondo comma, 51, primo comma, e 97, secondo comma, della Costituzione.

(6) La Corte costituzionale, con sentenza 5 ottobre - 16 dicembre 2016, n. 276 (Gazz. Uff. 21 dicembre 2016, n. 51, 1ª Serie speciale), come corretta con Ordinanza 12-20 dicembre 2017 (Gazz. Uff. 27 dicembre 2017, n. 52, 1ª Serie speciale) ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 2, 4, secondo comma, 25, secondo comma, 51, primo comma, 97, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), sollevata in riferimento agli artt. 3, 51, 76 e 77 Cost.; ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 8, comma 1, e 11, comma 1, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost.; ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma 1, lettera c), 8, comma 1, e 11, comma 1, lettera a), sollevate in riferimento agli artt. 2, 4, secondo comma, 25, secondo comma, 51, primo comma, 97, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 della CEDU; ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera a), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 51 Cost.. Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 23 gennaio - 6 marzo 2019, n. 36 (Gazz. Uff. 13 marzo 2019, n. 11, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, lettera a), sollevata in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 2, 3, 48 e 51, primo comma, della Costituzione; ha dichiarato, inoltre, inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11, comma 1, lettera a), sollevata in via subordinata, in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 2, 3, 48 e 51, primo comma, Cost.

Art. 12 Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali

In vigore dal 5 gennaio 2013

1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della provincia, del sindaco, del presidente della circoscrizione e dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali, oltre alla documentazione prevista da altre disposizioni normative, ciascun candidato, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, rende una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 10.

2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, la sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.

3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa viene rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dall'ufficio preposto alle operazioni di proclamazione degli eletti.

Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

60. Ineleggibilità.

1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:

1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori ⁽⁷³⁾;

2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;

3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;

4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune o della provincia nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace;

7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi consigli;

8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;

9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate;

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento rispettivamente del comune o della provincia;

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;

12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione.

2. Le cause di ineleggibilità di cui al numero 8) non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le elezioni.

3. Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

5. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

7. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.

8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

9. Le cause di ineleggibilità previste dal numero 9) del comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

61. Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia.

1. Non può essere eletto alla carica di sindaco o di presidente della provincia:

1) il ministro di un culto;

2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di segretario comunale o provinciale.

1-bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore.

63. Incompatibilità.

1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente ⁽⁸²⁾;

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di Regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.

2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato -

68. Perdita delle condizioni di eleggibilità e incompatibilità.

1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal presente capo importa la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale.
2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche.
3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni, ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 60.
4. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità .

SI PASSA quindi alla votazione per la convalida degli eletti, da effettuarsi in forma palese

IL CONSIGLIO COMUNALE

visto il verbale della Sezione Unica o dell'Ufficio Centrale in data 27 maggio 2019, contenente i risultati delle elezioni per il Consiglio comunale tenutesi in questo Comune il 26 MAGGIO 2019;

visti gli articoli 97 e 49 del D.lgs. 267/2000;

viste le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dal d.lgs. 267/2000 e riportate in narrativa della presente deliberazione;

viste le leggi elettorali;

vista la regolarità della condizione di tutti i Consiglieri proclamati eletti;

con voti favorevoli all'unanimità, espressi nelle forme di legge da n. 11 consiglieri presenti e votanti, n. 11 consiglieri favorevoli, n. zero astenuti, n. zero contrari ,

DELIBERA

1. di convalidare l'elezione a Consiglieri comunali di questo Comune dei sottoelencati, proclamati eletti nelle elezioni **tenutesi il 26 maggio 2019**:

Eletti Lista "Obiettivo Frugarolo"	
VALDENASSI MARTINO GIOVANNI PIO	900
GAZZANIGA PIETRO	1009
BOVONE GIANLUIGI	960
NIBALE GIUSEPPE	954
FINCO ALAN FRANCESCO	944
SALVIA GIACOMO	943
COGO PAOLA	934
MASINI MARIA ANGELA	930

Eletti Lista "SiAmo Frugarolo"	
MADONIA TONINELLO UGO	206
PIZZO ELEONORA	230
SANTORO FRANCESCO	221

2. di dare atto, ai sensi dell'articolo 82 del D.P.R. 570/60 come sostituito dall'articolo 1 della L. 1147/66 e s.m. che le deliberazioni adottate in materia di eleggibilità dal Consiglio comunale possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, davanti al Tribunale Civile di Alessandria – *vedi Cassazione Sez. Un. Civili , 29 ottobre 2007, n. 22640 – competenza distribuita tra Autorità giudiziaria ordinaria ed amministrativa.* La impugnativa è proposta con ricorso, che deve essere depositato nella Cancelleria del Tribunale entro trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione, ovvero dalla data della notificazione di essa, quando sia necessaria.

3. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 83/11 del D.P.R. 570/60 e s.m., contro le operazioni per l'elezione dei consiglieri comunali, successive alla emanazione del decreto di convocazione dei comizi, qualsiasi cittadino elettore del Comune, o chiunque altro vi abbia diretto interesse, può proporre impugnativa davanti al TAR Piemonte – con sede in Torino(TO), con ricorso che deve essere depositato nella segreteria del Tribunale medesimo dentro il termine di giorni sessanta dalla proclamazione degli eletti.

4. di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile con votazione separata ed unanime ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 134 comma 4° del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. per permettere l'immediata operatività del nuovo Consiglio Convalidato, salva la sospensione di efficacia per alcuni o tutti i consiglieri comunali eletti fatta constare con deposito del ricorso e provvedimento giurisdizionale emanato dall'autorità competente.

DI SEGUITO GLI INCOMBENTI CONNESSI AL GIURAMENTO DEL SINDACO

Terminati gli adempimenti di legge connessi alla convalida dell'elezione del Sindaco e dei membri del Consiglio Comunale, si passa al giuramento del primo cittadino secondo gli adempimenti che vengono testè riportati a verbale, seppure in forma riassuntiva.

Visto e richiamato l'art. 50 del TUEL, che testualmente si riporta:

Articolo 50 Competenze del sindaco e del presidente della provincia - In vigore dal 13 ottobre 2000

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.
2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Salvo quanto previsto dall'[articolo 107](#) essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.
4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.
7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di

apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.

9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136.

10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli [articoli 109](#) e [110](#), nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.

11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

12. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla.

VISTO l'undicesimo comma dell'art. 50 del D.lgs. 267/2000 che prevede che il Sindaco, nella seduta d'insediamento, presti davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana;

VISTO l'articolo 54 della Costituzione della Repubblica Italiana;

Tanto premesso, il Sindaco Sig. MARTINO GIOVANNI PIO VALDENASSI si alza in piedi e, munito del distintivo (FASCIA TRICOLORE, CHE CONTRADDISTINGUE IL SINDACO), pronunzia, innanzi al Consiglio Comunale riunito nei pieni poteri la seguente formula:

“GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA”.

Adempiuto a tale obbligo il Sindaco assume da questo momento la piena capacità di esercitare le funzioni di Capo dell'Amministrazione del Comune e di Ufficio di Governo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la presenza di n. 11 consiglieri eletti (il sindaco viene computato nel consesso),

all'esito dell'avvenuto pronunciamento della formula di rito del Sindaco, Sig. **Martino Giovanni PIO VALDENASSI**, quindi,

vista l'assenza di opposizioni di sorta

CONSIDERATA la necessità di consentire al Primo Cittadino il pieno esercizio delle sue funzioni all'esito dell'assenza della presentazioni di opposizioni in merito ai risultati delle elezioni del 26 maggio 2019, ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del D.lgs. n. 267/2000, il Consiglio Comunale PRENDE ATTO senza espressione di voto da parte dei nn. 10 Consiglieri presenti (non computando, in questo frangente, ai soli fini della presentazione di eventuali opposizioni, il Primo Cittadino che ha prestato giuramento).

Il Consiglio Comunale, quindi, espletati gli adempimenti di cui sopra

PRENDE ATTO SENZA ESPRIMERE UNA VOTAZIONE

del giuramento del Primo Cittadino, giusta la presa d'atto dell'inizio ufficiale dell'esercizio delle funzioni sindacali connesse alla carica, in quanto l'ufficiale di governo è già stato proclamato eletto dal Presidente del seggio elettorale n. 1 nella giornata del 27.06.2018.

COMUNE DI FRUGAROLO
(Provincia di Alessandria)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.13/2019
(Art.49,DL.gs 18.08.2000 n.267)

**OGGETTO: CONVALIDA DEGLI ELETTI ALLA CARICA DI SINDACO E DI
CONSIGLIERE COMUNALE. GIURAMENTO DEL SINDACO.**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Legittimità e Regularità Tecnica della presente proposta di Deliberazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

=====

Frugarolo 05.06.2019

DATA LETTURA DEL PRESENTE VERBALE VIENE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
(Valdenassi Martino Giovanni Pio)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.Stefano Valerii)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale viene pubblicato in copia all'Albo Pretorio per gg. 15:

dal 18/06/2019 al 03.07.2019

Frugarolo, li 18.06.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA USO AMMINISTRATIVO

Frugarolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii

QUESTA DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

Frugarolo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Stefano Valerii